



Arcidiocesi

Trani - Barletta - Bisceglie - Nazareth
CURIA ARCIVESCOVILE

TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO

Via Beltrani 9 - 76125 Trani
Tel 0883 494230 - fax 0883 494248



Sposalizio della Vergine, affresco di Giotto 1303-1305
Cappella degli Scrovegni, Padova

INFORMAZIONI SULLA RIFORMA PONTIFICA

“MITIS IUDEX DOMINUS IESUS”

E SUL SERVIZIO DIOCESANO PER L'ACCOGLIENZA DEI FEDELI SEPARATI

Carissimi Parroci, Sacerdoti e diaconi permanenti,

nel ministero pastorale sicuramente vi sarete trovati di fronte a situazioni di coppie, le quali si sono rivolte a voi per chiedere una consulenza canonica inerente al loro caso matrimoniale.

Con la presente missiva, si vuole offrire un aiuto ad ognuno di voi su come agire in questo ambito delicato della pastorale familiare, anche a seguito dell'entrata in vigore dall'8 dicembre 2015 della nuova riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio in forma di Motu Proprio *“Mitis Iudex Dominus Iesus”* di Papa Francesco, in cui si evince che l'indiscusso principio cardine della riforma è la difesa dell'indissolubilità del matrimonio e della verità dell'accertamento attraverso lo strumento giuridico¹.

¹ Tale principio si ricava chiaramente dal mandato della Commissione speciale pontificia di riforma "preparare una proposta di riforma del processo matrimoniale, cercando di semplificarne la procedura, rendendola più snella e salvaguardando il principio di indissolubilità del matrimonio", (Nota 27 agosto 2014), dal Proemio del testo legislativo (cfr. secondo capoverso) e in maniera ancora più chiara e diretta nella Conferenza stampa durante il volo di ritorno dagli Stati Uniti d'America, 27 settembre 2015: «Nella riforma dei processi, della modalità, ho chiuso la porta alla via amministrativa che era la via attraverso la quale poteva entrare il divorzio. E si può dire che quelli che pensano al "divorzio cattolico" si sbagliano perché questo ultimo documento ha chiuso la porta al divorzio che poteva entrare – sarebbe stato più facile – per la via amministrativa. [...] Questo documento, come Motu Proprio facilita i processi nei tempi, ma non è un divorzio, perché il matrimonio è indissolubile quando è sacramento, e questo la Chiesa no, non lo può cambiare. È dottrina. È un sacramento indissolubile. Il procedimento legale è per provare che quello che sembrava sacramento non era stato sacramento» (La sfida della Chiesa. Francesco con i giornalisti durante il volo di ritorno dagli Stati Uniti, in L'Osservatore romano, 30 settembre 2015, p. 4).

A riguardo, si erudisce che il documento di riforma del processo matrimoniale intende riformare in modo specifico i cann. 1671-1691, relativi alle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio, lasciando impregiudicata la normativa codiciale vigente.

Inoltre, la recente riforma del processo matrimoniale tiene conto della situazione attuale, in cui un enorme numero di fedeli, pur desiderando regolare la propria posizione matrimoniale, troppo spesso si trova in difficoltà nell'accedere alle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica o è costretta ad una lunga attesa per avere una parola chiarificatrice riguardo al proprio stato di vita; recepisce, inoltre, le istanze venute al riguardo dalla maggioranza dei Padri del Sinodo straordinario, tenutosi nel mese di ottobre del 2014, i quali sottolineavano la necessità di rendere più accessibili ed agili procedure per il riconoscimento dei casi di nullità (cfr. *Relatio Synodi*, 18 ottobre 2014, n. 48).

Si comprende bene che ci troviamo di fronte ad una nuova fase nella storia processuale canonica che comporterà pazienza e saggezza, soprattutto nell'iniziale periodo di attuazione, ma l'importante è che questa legge voluta da Papa Francesco sia accolta con amorosa obbedienza, nel rispetto sia delle esigenze dell'ecologia processuale indirizzate alla tutela della verità e indissolubilità² del matrimonio, sia del proprio *munus* ecclesiale (cfr. cann. 208, 209, 212, 218).

In sintesi, l'attuale documento pontificio intende perseguire due obiettivi fondamentali: il primo è quello di inserire pienamente la prassi giudiziaria nella dimensione pastorale; il secondo mira a snellire il processo da elementi storicamente datati (l'obbligatorietà della duplice sentenza conforme decisa dalla Costituzione Apostolica Dei Miseratione di Benedetto XIV, citata) o ritenuti superflui.

E tutto ciò con la convinzione *«che i veri difensori della dottrina non sono quelli che difendono la lettera ma lo spirito; non le idee ma l'uomo; non le formule ma la gratuità dell'amore di Dio e del suo perdono.*

Ciò non significa in alcun modo diminuire l'importanza delle formule: sono necessarie; l'importanza delle leggi e dei comandamenti divini, ma esaltare la grandezza del vero Dio, che non ci tratta secondo i nostri meriti e nemmeno secondo le nostre opere, ma unicamente secondo la generosità illimitata della sua Misericordia (cfr Rm 3,21-30; Sal 129; Lc 11,37-54).

Significa superare le costanti tentazioni del fratello maggiore (cfr Lc 15,25-32) e degli operai gelosi (cfr Mt 20,1-16). Anzi significa valorizzare di più le leggi e i comandamenti creati per l'uomo e non viceversa (cfr Mc 2,27)»³

Dunque, tutti siamo invitati a non perdere di vista lo spirito della riforma processuale che è quello di mostrare una maggiore prossimità tra pastore-fedeli in difficoltà, avendo come guida la legge suprema della salvezza delle anime, che oggi come ieri rimane il fine ultimo delle stesse istituzioni, del diritto e delle leggi ecclesiastiche⁴.

² «L'indissolubilità del matrimonio ("Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi": Mt 19,6), non è innanzitutto da intendere come "giogo" imposto agli uomini, bensì come un "dono" fatto alle persone unite in matrimonio» (*Amoris Laetitia*, 62; cfr. anche il n. 73).

³ Papa Francesco, *Discorso a conclusione dei lavori della XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi*, Aula del Sinodo, 24 ottobre 2015.

⁴ Si ricorda che l'intendimento dell'intero progetto di riforma, oltre ad essere quello della salvezza delle anime è anche quello di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo: e ciò è esattamente assicurato dalle garanzie dell'ordine giudiziario. Così si esprime il Supremo Legislatore nelle premesse del Motu Proprio.

Papa Francesco, altresì, chiede ai Pastori delle chiese locali di esercitare e vivere la loro potestà sacramentale di padri, maestri e giudici e li chiama a svolgere il ministero del servizio per la salvezza dei fedeli a loro affidati, rendendosi disponibili all'ascolto, in tempi e modi che sottolineino il valore della misericordia e della giustizia⁵.

Dunque, siamo tutti invitati ad **assumere**, come ribadito dal Pontefice nell'Esortazione Post-sinodale "*Amoris laetitia*" (AL), **atteggiamenti di accompagnamento, di discernimento ed integrazione della fragilità**⁶ di molti fedeli; ad **incoraggiare la formazione delle coscienze** (cfr. AL, 37) e **proporre una sempre maggiore fiducia nella grazia** (cfr. AL, 303). A riguardo Papa Francesco scrive: «*Benché sempre proponga la perfezione e inviti a una risposta più piena a Dio, "la Chiesa deve accompagnare con attenzione e premura i suoi figli più fragili, segnati dall'amore ferito e smarrito, ridonando fiducia e speranza, come la luce del faro di un porto o di una fiaccola portata in mezzo alla gente per illuminare coloro che hanno smarrito la rotta o si trovano in mezzo alla tempesta"*» (AL, 291).

Ogni fedele, ci auguriamo, avverta che tutta la Chiesa, quale madre provvida, lo guarda con amorevolezza, nutre per lui una sincera ammirazione ed è mossa dallo schietto proposito di servirlo e di offrirgli conforto e salvezza.

A tal proposito per garantire la più compiuta attuazione di quanto previsto dalla recente norma pontificia⁷ e dalla *Costituzione* 66 del 1° Sinodo diocesano il nostro Arcivescovo, ha istituito in data 11 marzo 2016, con Decreto Arcivescovile (Prot. n. 2602/16), il **Servizio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati**, composto da persone competenti in materia giuridico - canonica e in pastorale familiare e nominando il sottoscritto come Responsabile del predetto Servizio, che ha **sede presso la Curia Arcivescovile, al secondo piano del Palazzo della Curia sito in Piazza Cesare Battisti, 16 - Trani**.

A seguito di quanto esposto, si riportano le **informazioni utili doverosamente da seguire per la consulenza**. Il rispetto di tali informazioni, approvate dal nostro Arcivescovo, permetterà di rendere il Servizio diocesano ordinato e fruibile offrendo, altresì, la possibilità di monitorare i diversi casi che si presenteranno. Questo modo di porcedere, col tempo, servirà al Servizio diocesano, che collabora con la Pastorale familiare, e all'Arcivescovo per discernere future azioni pastorali da attivare per accompagnare ed integrare quanti vivono in situazioni difficili (cfr. AL, 241- 246).

Per cui, si ricorda che:

I. Le persone competenti, scelte dall'Arcivescovo, per il suddetto Servizio diocesano sono disponibili a prestare consulenza circa la materia matrimoniale canonica secondo le seguenti condizioni, che si prega necessariamente di rispettare:

- a) **la consulenza avverrà sempre previo appuntamento telefonico con il Responsabile, don Emanuele Tupputi, al seguente numero di telefono: 0883 494230 ogni lunedì mattina, dal 18 aprile a.c., dalle ore 10.15 alle ore 12.30; o**

⁵ Valore bene espressa da Papa Francesco in *Misericordiae vultus* ai numeri 20 e 21.

⁶ Cfr. Papa Francesco, Esortazione Post-sinodale, *Amoris Laetitia*, 291-312. **Si invita a leggere questi numeri con particolare attenzione. Inoltre, per un maggiore approfondimento personale si pone una bibliografia in appendice a questo testo.**

⁷ Cfr. anche la *Relatio finalis* al n. 82 della XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 24 ottobre 2015; AL, 244.

scrivendo al seguente indirizzo **mail**: tribunalecclesiastico@arcidiocesitrani.it, inserendo i dati personali ed un recapito telefonico.

Si sollecita e si esortano tutti i parroci e i sacerdoti che vorranno far richiesta di consulenza o indirizzare un loro fedele, di concordare l'appuntamento per via telefonica utilizzando, esclusivamente, il numero telefonico, o l'indirizzo e-mail sopra indicati.

- b) Il Responsabile si occuperà di contattare il Consulente e fissare, quindi, un appuntamento nel luogo più vicino al Richiedente;
- c) il Consulente, contattato dal Responsabile del Servizio diocesano, effettuerà la consulenza e darà il proprio parere al Richiedente, con i suggerimenti che gli sembreranno più opportuni;
- d) se il Consulente ravviserà la presenza delle condizioni favorevoli ad introdurre una causa presso il *Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese* (TERP) per un processo giudiziale ordinario o brevior, fornirà al Richiedente la lista dell'Albo degli Avvocati del *TERP* residenti in Regione, in modo che quest'ultimo possa sceglierne uno, contattarlo ed avviare le procedure di introduzione della causa, secondo le disposizioni canoniche.

II. Si precisa che il Consulente diocesano, che presta il servizio in modo gratuito, non può stilare il libello, ma semplicemente ascoltare, accogliere il fedele che vive una situazione difficile ed irregolare, raccogliere gli elementi utili per l'eventuale introduzione del processo di nullità matrimoniale, che sarà fatta dal Patrono scelto dal Richiedente davanti al *TERP*, competente per la celebrazione del processo ordinario e per la disciplina da tenersi per la celebrazione del processo *brevior*, per disposizione della Conferenza Episcopale Pugliese⁸.

III. Eventuali informazioni sulla procedura o sui costi di causa saranno forniti dal Consulente. Si precisa comunque che la Conferenza Episcopale Italiana ha emanato una normativa specifica (*al momento ancora vigente*) relativa ai costi di causa e di patrocinio, comprensiva della possibilità di richiesta di un patrocinio gratuito o di una riduzione delle spese (cfr. Sito del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese nella sezione "Notizie utili").

Grazie per la Vostra attenzione e collaborazione

Trani, 11 aprile 2016

Don Emanuele Tupputi
Vicario Giudiziale e
Responsabile del Servizio diocesano
per l'accoglienza dei fedeli separati

⁸ La competenza è frutto della decisione della CEP che, riunitasi in sessione plenaria il 9 dicembre 2015, in una *Nota* ufficiale ha disposto che: "quanto alla dimensione più strettamente giudiziale, stante il can. 1673 §2 MI, la Conferenza Episcopale Pugliese conferma l'intento di affidarsi al Tribunale Ecclesiastico Regionale. In questa delicata fase di attuazione della normativa processuale, infatti, l'Episcopato pugliese ritiene che l'esperienza e la competenza maturata nel corso di una storia pluridecennale (iniziata nel 1939), possa garantire la più compiuta attuazione di quanto previsto dalla recente normativa pontificia".

APPENDICE

Si propone di seguito una bibliografia essenziale e assolutamente non esaustiva per un approfondimento personale e per acquisire elementi utili, in modo particolare per i parroci, per un primo approccio di assistenza verso quei fedeli che vivono situazioni di vita matrimoniale difficili o irregolari; e su come comportarsi nella prassi pastorale.

A tal proposito si ricorda che tutti siamo interpellati e chiamati ad essere preparati, ad occuparci di quelle famiglie che vivono il dramma di una separazione o di que fedeli che hanno poi costituito un nuovo e magari più stabile nucleo familiare: situazioni ormai molto diffuse (cfr. M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus, *Regole procedurali art. 1*).

Dunque, vescovi, parroci e altri sacerdoti, soprattutto quelli più a contatto con le famiglie devono avere un'attenzione particolare e una sollecitudine pastorale verso questi fedeli in difficoltà mostrandosi vicini e dando loro i mezzi opportuni per favorire un cammino spirituale nonostante le loro difficoltà e sofferenze in ambito matrimoniale.

Bibliografia generale

- CEI, *Direttorio per la Pastorale Familiare per la Chiesa in Italia*, 12 luglio 1993.
- CEI, *Il matrimonio canonico*. Decreto generale, 5 novembre 1990.
- CEI, *La preparazione dei fidanzati al matrimonio e alla famiglia*, 24 giugno 1989.
- CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Circa la recezione della comunione eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati. Lettera ai vescovi della Chiesa cattolica*, 14 settembre 1994.
- PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Preparazione al sacramento del matrimonio*, 13 maggio 1996.
- GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale *Familiaris Consortio*, 22 novembre 1981.
- FRANCESCO, *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesus*, 15 agosto 2015.
- FRANCESCO, Esortazione apostolica post-sinodale *Amoris laetitia*, 19 marzo 2016.
- PAOLO BIANCHI, *Quando il matrimonio è nullo? Guida ai motivi di nullità matrimoniale per pastori, consulenti e fedeli*. Editrice Ancora, Milano 1998.
- AA. VV., *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*. A cura della Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale. Editrice Ancora, Milano 2016.